



Prot. 4432

RA Ep. a mano n. 220/8 Catania, 23 MAR. 2001

All. 1

copie P.F.
copie Sez. Didattica
" Direzione
" Segr. Am. Vo
" Dott. M. Pappalardo
Al Sig. Preside della
Facoltà di Giurisprudenza

S E D E

copie Prof. Rinaldi
" Tanti
" Vademecum 2001
" Dott. M. Martelli

Oggetto: Istituzione Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Comunico alla S.V. che con decreto rettorale del 14 marzo 2001, n. 1433 è stata istituita nel nostro Ateneo la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Per quanto sopra Le trasmetto una copia del provvedimento.

Distinti saluti

IL RETTORE
(Prof. F. Latteri)

PM/ssg



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CATANIA

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6, sull'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la Legge 19 novembre 1990 n. 341 sulla riforma degli Ordinamenti Didattici;
- Vista la Legge 15 maggio 1997 n. 127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività Amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con Decreto Rettorale del 6 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996;
- Visto il D.P.R. 27/01/1998, n. 25 sui procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 38 del 10 gennaio 1997;
- Visto il D.I. 21/12/99 n. 537 con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di Specializzazione per le professioni legali;
- Acquisito il parere favorevole all'istituzione della Scuola di Specializzazione per le professioni legali espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento nell'adunanza del 1 luglio 1998;
- Vista la proposta del Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza relativa alla istituzione della suddetta Scuola di Specializzazione, deliberata nella seduta del 16 maggio 2000;
- Vista l'approvazione del Regolamento della Scuola di Specializzazione, deliberata dal Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza nella seduta del 29 maggio 2000;
- Vista l'approvazione delle suddette delibere, da parte del Senato Accademico e, per quanto di competenza, del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 23 ottobre 2000 e del 27 ottobre 2000;
- Vista la nota del 28 febbraio 2001 prot. n. 858 con la quale il M.U.R.S.T. comunica il parere favorevole espresso dal C.U.N. nell'adunanza dell'8 febbraio 2001 sull'istituzione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali;

- Considerata la necessità di modificare il regolamento Didattico di Ateneo in funzione dell'istituzione della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali

D E C R E T A

Il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Catania, viene modificato con l'inserimento del Regolamento Didattico della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

Facoltà di Giurisprudenza

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

REGOLAMENTO

Art.1.

Presso l'Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza - è istituita la Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

La Scuola provvede alla formazione comune dei laureati in Giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o di notaio.

Art.2

La Scuola è struttura didattica dell'Università, cui contribuiscono le Facoltà e i Dipartimenti interessati.

→ L'Università garantisce il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

La Direzione della Scuola ha sede legale presso la Facoltà di Giurisprudenza.

Art.3

La Scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Per il conseguimento di tali fini possono essere stipulate convenzioni con ordini professionali, scuole di notariato, uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria, enti pubblici o privati anche stranieri.

Art.4

La durata del corso di studi è di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e in un anno mirato all'indirizzo giudiziario-forense o all'indirizzo notarile.

Art.5

Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuola di specializzazione è determinato annualmente con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 16 comma 5 del D.lgvo 398/97.

Art.6

Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame.

Possono essere iscritti alla Scuola anche coloro i quali sono dotati di titolo di studio conseguito all'estero purché equivalente a quello indicato nel comma precedente.

Art.7

Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame. Nel bando sono indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili e le necessarie disposizioni organizzative.

Ministro → La prova di esame consiste nel dare la soluzione a 50 quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.

Non è ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

Con decreto rettorale è nominata la Commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.

È nominato presidente della commissione giudicatrice il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.

La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità a criteri stabiliti dalla commissione di cui al comma 3.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Art. 8

Sono organi della Scuola: il Direttore ed il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.

Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni.

Il Direttore è eletto dal Consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.

Il Consiglio Direttivo cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art.9

L'ordinamento didattico della Scuola è definito in conformità all'allegato 1 del D. M. 537/99 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi, che di seguito si riportano:

Area A: 1° anno

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione Europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.

Area B: 2° anno - indirizzo giudiziario - forense

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all'Area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

Area C: 2° anno - indirizzo notarile

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.

Le attività didattiche della Scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico deliberato dal Consiglio direttivo della Scuola e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio stesso, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50% dedicato alle attività pratiche, quali esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi con un limite massimo di 100 ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati ed attuati sino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati all'approfondimento teorico e giurisprudenziale ed ad attività pratiche ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio Direttivo, provvede l'Università ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D. M. 537/99, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati.

Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del Consiglio Direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento.

In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento e svolge le funzioni di responsabile dell'area disciplinare.

Il Consiglio Direttivo programma annualmente il servizio di tutorato che è affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.

Il Consiglio Direttivo programma altresì lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, sedi giudiziarie, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato, scuole o seminari di applicazione forense, istituiti o riconosciuti dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, scuole o istituti superiori della Pubblica Amministrazione; ciò previa stipula di accordi o convenzioni dell'Università sede amministrativa della scuola con gli ordini professionali, gli Uffici competenti dell'Amministrazione giudiziaria, le scuole del notariato, le scuole di applicazione forense e le scuole della Pubblica Amministrazione.

Art.10

Lo specializzando è tenuto a svolgere le attività didattiche previste nell'ordinamento di cui al precedente art.9.

La frequenza alle attività didattiche della Scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla Scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del Consiglio direttivo della Scuola, il Consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni ovvero la ripetizione di un anno.

Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche.

Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art.11

Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in sessantesimi.

A tal fine con delibera del Consiglio direttivo è costituita apposita commissione composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.

Art. 12

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale del 21 dicembre 1999 n. 537, D. Leg.vo 17 novembre 1997 n.398 e D.P.R. 10 marzo 1982, n.162 e successive modificazioni ed integrazioni e la disciplina risultante dallo Statuto e dai Regolamenti didattici dell'Università di Catania in quanto compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino di Ateneo dell'Università degli Studi di Catania.

Catania, 14 marzo 2001

IL RETTORE
(Prof. F. LATTERI)



PM/ssg





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area Legale – Ufficio Regolamentazione Didattica

Copie P.F.
→ in Archivio

Catania, 23 gennaio 2008

Prot.n. 5784/I/3
Racc. a mano n.

Al Sig. Preside della Facoltà di
Giurisprudenza

Al Direttore della Scuola di
Specializzazione per le
Professioni Legali

Università degli Studi di Catania Facoltà di Giurisprudenza - Presidenza	
Titolo <u>III</u> Classe <u>4</u>	
Fascicolo <u>Scuola Forme - Regolamento</u>	
N. <u>140</u>	<u>25 GEN. 2008</u>

LORO SEDI

Oggetto: modifica art. 10 del Regolamento della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

Mi prego comunicare che con provvedimento del 23 gennaio 2008 n. 700 che allego in copia, è stato modificato l'art.10 del Regolamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali.

Distinti saluti

Visto
A. Cur
24.01.08

Il Responsabile dell'Ufficio
(M. Pedalino)

PM/gm



700

I 3

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CATANIA

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n.168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Vista la legge 19 novembre 1990, n.341;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. del 6 maggio 1996, pubblicato sulla G.U.R.I. del 1996, e successive modificazioni;
- Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
- Visto il D.M. 21/12/1999 n. 537 con cui è stato emanato il Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali;
- Visto il D. M. del 3 novembre 1999 n. 509, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto il D.R. del 14 marzo 2001 di istituzione della Scuola di specializzazione per le professioni legali;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. del 13 novembre 2001 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 11 dicembre 2001, n.475;
- Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n.270, recante modifiche al D.M. 509/1999;
- Vista la deliberazione del Consiglio direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali del 05 ottobre 2007, con cui è stato proposto di modificare l'art.10 del regolamento;
- Viste le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione rispettivamente del 17 e 21 dicembre 2007;

DECRETA

Ai sensi dell' art. 65, comma 3 dello Statuto di questo Ateneo, il regolamento della Scuola di specializzazione per le le professioni legali è modificato all'art.10 con l'aggiunta di un altro comma



che così recita: " Gli esami finali della Scuola di specializzazione per le Professioni legali di I e II anno sono svolti secondo la regola dell'anonimato. Si estendono per quanto applicabili, le norme dettate dal D.P.R. n° 487/94."

- Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale dell'Università.

Catania, 12

IL RETTORE

(Prof. A. Recca)

PM/gm



Stampa di archiviazione con numero 5744